

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 29.09.2021)

Parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE - ATTO DI INDIRIZZO.”*

Il sottoscritto dott. Roberto Fanchin, revisore unico dei conti del Comune di Caldiero

- Visto lo statuto dell'ente,
- visto il regolamento di contabilità,
- visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000

Ricevuta in data odierna la proposta di deliberazione di cui in oggetto con allegati:

- Parere del responsabile del Servizio Finanziario;
- Relazione istruttoria ex art. 34 comma 20 D. L. 179/2012 ;

Visto l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 3) del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 26.02.1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;

Considerato che il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate (tributarie e/o patrimoniali) utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, oltre agli ordinari mezzi giudiziari, e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la stessa può essere effettuata direttamente dal Comune o esternalizzata mediante il suo affidamento a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. n. 446 del 1997;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 29.11.2016 il Comune di Caldiero aveva già stabilito di provvedere con l'affidamento in concessione a società specializzata nel settore ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee

Preso atto che:

- permangono le condizioni per le quali all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che

l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;

- a partire dall'anno 2021 l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e la tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee sono stati sostituiti dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati, ad opera, rispettivamente dei commi 816 e ss. e 837 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 160/2019: i nuovi canoni patrimoniali si pongono, rispetto alle imposte che hanno sostituito, su di un piano di sostanziale continuità riguardo le modalità di gestione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle occupazioni di suolo pubblico; pertanto la gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di tali entrate, essendo sempre stata gestita in concessione, all'interno dell'Ente non sarebbe possibile, né conveniente sul piano economico;

ESAMINATA

La proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, con la quale si formula l'atto di indirizzo che prevede:

- di provvedere con l'affidamento in concessione a società specializzata nel settore ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale di cui ai commi 816-845 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;
- di provvedere all'affidamento per un periodo di anni cinque con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni;
- di attivare la procedura di affidamento congiuntamente all'Unione dei Comuni Verona Est e ai Comuni di Belfiore, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto;
- di avviare la procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza;

Vista l'allegata relazione predisposta in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012 e ritenuto che la stessa motivi adeguatamente la convenienza di un affidamento esterno congiunto con gli altri comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Verona Est;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine allo schema di proposta in oggetto.

21 novembre 2022

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Roberto Fanchin
